

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1598-ter

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dalla 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) in sede deliberante il 19 luglio 2007, dell'articolo 5 del

DISEGNO DI LEGGE N. 1598

«Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero-professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»

presentato dal Ministro della salute

di concerto col Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

col Ministro dell'economia e delle finanze

e col Ministro dell'università e della ricerca

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2007

Disposizioni in materia di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4. La direzione di struttura complessa comporta l'esclusività del rapporto di lavoro per la durata dell'incarico prevista dal contratto individuale. La direzione di struttura semplice non comporta l'esclusività del rapporto di lavoro per la durata dell'incarico previsto dal contratto individuale, salvo che per le strutture semplici dipartimentali con autonomia gestionale. Per gli altri incarichi dirigenziali è consentito, a domanda, al termine dell'impegno assunto con il contratto individuale, transitare dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa con effetti giuridici ed economici che decorrono dal primo giorno del mese successivo. Resta fermo che i risparmi aziendali derivanti dal passaggio dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo concorrono al finanziamento delle spese complessive dell'indennità di esclusività e che per le restanti componenti accessorie si provvede nell'ambito dei fondi destinati alla contrattazione integrativa».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, per gli incarichi assegnati successivamente alla predetta data, e a decorrere dal rinnovo degli incarichi, per quelli in vigore alla medesima data.

3. All'articolo 15-*quinqüies*, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il primo periodo è soppresso.